

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14 FEBBRAIO 2023



L'anno 2022 il giorno 14 del mese di febbraio 2023 in Eraclea (VE), Via Quasimodo n.36, alle 8.00 a seguito di regolare avviso di convocazione inviato agli associati, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale *L'Isola che non c'è - Ente del terzo Settore*, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statuto;
- 2) dimissioni consigliere Bortoluzzo Nicolò
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri:

- Soncin Simone, Presidente;
- Cibir Alice, Vice – Presidente;
- Bortoluzzo Nicolò, Segretario – Tesoriere

e gli associati:

- Soncin Simone
- Bortoluzzo Nicolò
- Cibir Alice
- Cibir Benedetta Angela
- Franceschetto Enrico
- Ortolan Nicolò
- Soncin Giovanni

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Sig. Soncin Simone che chiama a fungere da Segretario la Rag. Seno Elisabetta, che accetta l'incarico.

Il Presidente, verifica e fa verificare che, essendo presente la totalità dei Consiglieri e degli Associati in carica, la riunione è costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, e pertanto, la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti la necessità di procedere, con estrema urgenza, ad adeguare lo Statuto Sociale e, in particolare l'articolo **13 al punto 5.**, alle richieste pervenute dalla Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali, Area Sanità e Sociale, mediante pec datata 16/12/2022 protocollo n. C.101.01.1 e successivamente sollecitate con pec datata 9/2/2023 protocollo n. 78633.

La modifica proposta dalla Regione Veneto prevede l'indicazione precisa che *i membri decaduti dalla carica di consiglieri possano esser sostituiti attingendo alla lista di consiglieri non eletti* evitando che, con l'originaria formulazione di tale articolo, possa esser intesa l'applicazione dell'istituto della cooptazione previsto dall'art. 2386 del codice civile, ma non applicabile agli enti del terzo settore.

Dopo breve discussione e nessuno opponendosi a tale modifica, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di procedere con la modifica dell'art. **13 punto 5.** così come proposto dalla Regione Veneto e dal Presidente dell'Assemblea;
- di registrare tale verbale, una volta sottoscritto, congiuntamente al nuovo Statuto modificato, quanto prima all'Agenzia delle Entrate;
- di comunicare tale modifica sia alla Regione Veneto che inserendola nell'applicativo RUNTS.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, i presenti prendono atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Bortoluzzo Nicolò.

All'unanimità, l'Assemblea propone come nuovo consigliere il Signor Franceschetto Enrico, il quale accetta l'incarico.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le dimissioni del consigliere uscente Bortoluzzo Nicolò;
- di confermare la nomina del Signor Franceschetto Enrico quale nuovo membro del Consiglio Direttivo.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea la necessità di comunicare l'esatto indirizzo PEC dell'Associazione al RUNTS, come richiesto anche dalla Regione Veneto nelle Pec citate sopra.

I presenti, all'unanimità

INCARICANO

- il Presidente Soncin Simone, di inserire tra le informazioni del RUNTS l'indirizzo Pec attualmente in uso dall'Associazione sostituendolo con l'attuale indirizzo relativo al Tesoriere Bortoluzzo Nicolò.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10.00, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i consiglieri, di tutti gli associati e, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul presente verbale.

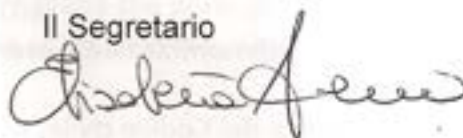
Letto, firmato e sottoscritto.

Eraclea, 14 febbraio 2023

Il Presidente



Il Segretario



14 FEB. 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Venezia

Ufficio Territoriale di San Donà di Po

284

Anni Privati Serie 3° / 2023

Art. 6 ☒ ANNO ESENTE ☒

IL FUNZIONARIO (*)
Giovanni Turchetti
(*) Firma su delega del Presidente Provinciale Eugenio Amico

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ISOLA CHE NON C'E'ETS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "L'ISOLA CHE NON C'E' APS" ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1

(Denominazione, sede, durata e disciplina)

1.1 E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**L'ISOLA CHE NON C'E' APS**>> (d'ora in avanti denominata "Associazione") ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'associazione ha sede legale in via Salvatore Quasimodo n.36, nel Comune di Eraclea. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modifica dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.4 L'Associazione è disciplinata dal Dlgs 3.7.2017 n.117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, della legge regionale nonché dal presente Statuto. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2

(Efficacia dello statuto)

2.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3

(Interpretazione dello statuto)

3.1 Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Scopo e attività)

4.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività:

- educazione ed istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- insegnamento, valorizzazione dello sport nell'infanzia;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- creazione di percorsi individuali attraverso delle discipline ben identificate per i bambini, con lo scopo di indirizzarli verso le loro specifiche attitudini;
- gestione di luoghi di accoglienza per i bambini dell'infanzia nei quali si possano valorizzare e sottolineare la loro espressività e le loro capacità di relazione;
- qualsiasi altra attività si rendesse necessaria al fine di raggiungere lo scopo dell'Associazione anche mediante il ricorso a collaborazioni con altre realtà che perseguono i medesimi obiettivi;
- raccolta fondi destinate a enti occupati nella ricerca e nelle attività solidaristiche e di utilità sociale;

4.2 L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

4.3 L'Associazione si propone di svolgere le attività suindicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4.4 L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale:

- percorsi formativi mediante la determinazione di tariffe legate ai costi che l'Associazione dovrà sostenere ricorrendo a figure dotate di una professionalità e formazione specifica;
- la concessione in uso a terzi di spazi e luoghi dell'Associazione;

4.5 Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art.6 del Dlgs 3.7.2017 n.117 e relativi decreti attuativi.

4.6 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art.7 del Dlgs 3.7.2017 n.117 e relativi decreti attuativi.

ART. 5

(Associati - ammissione)

5.1 Sono associati dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato all'atto stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

5.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

5.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di consenso ad accettare integralmente l'Atto Costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.4 In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5.5 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che può avvenire in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea e al Giudice Ordinario;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'Ente Associato.

5.6 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

5.7 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di partecipare e intervenire all'Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

5.8 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento della quota associativa.

5.9 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a 100,00 (cento/00). Le quote associative sono versate entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea che approva il Bilancio, e in sede di costituzione dell'ente, entro 10 giorni dalla costituzione stessa e il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.

5.10 Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli Associati)**

6.1 Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 **(Qualità di volontario)**

7.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 8 **(Organi sociali)**

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;

8.2 Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli Associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt.30 e 31 del Dlgs. 3.7.2017 n.117.

ART. 9 (Assemblea)

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

9.2 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

9.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati oltre che una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o dall'Organo di controllo, se nominato.

9.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito a un notaio. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è trascritto nel libro delle *adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*.

9.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

10.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'Organizzazione dell'Associazione;

- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 **(Validità Assemblee)**

11.1 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

11.2 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo Settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, che non siano titolari di cariche sociali nell'Associazione, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

11.3 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza.

11.4 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.5 L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

11.6 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

11.7 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

11.8 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ART. 12
(Verbalizzazione)

12.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

12.2 Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- è composto da numero di componenti compreso tra 3 e 5, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati;
- il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un *Presidente* e un *Vicepresidente*;
- dura in carica per n. 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo;
- può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti;

13.2 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

13.3 Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

13.4 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. E'

considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per più di tre incontri consecutivi, in assenza di giustificato motivo.

13.5 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, attingendo alla lista di consiglieri non eletti. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

13.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri stessi o dall'Organo di Controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 5 in caso di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti purché l'Organo di controllo sia stato informato e no vi opponga.

13.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

13.8 Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. E', in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'Assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ART. 14

(Presidente del Consiglio Direttivo)

14.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea.

14.2 Convoca l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

14.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

14.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

14.5 Il Presidente svolge l'Ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

14.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15
(Organo di controllo)

15.1 L'Organo di Controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

15.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra i non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati.

15.3 E' formato da Revisori Contabili iscritti al relativo registro.

15.4 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1, la revisione legale dei conti;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (*attività di interesse generale*) 6 (*attività diverse*) 7 (*raccolta fondi*) e 8 (*assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili*) del Dlgs.117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art.14 del Dlgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.5 Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Organo di Revisione legale dei conti)

16.1 Il Revisore Legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17
(Risorse economiche)

17.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- apporti di beni mobili e immobili degli associati;
- redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

18.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19
(Bilancio)

19.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

19.3 Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

19.4 Ove ricorrono i presupposti dell'art.14 del Dlgs 3.7.2017 n.117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

ART. 20
(Personale retribuito)

20.1 L'Associazione di Promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

20.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 21
(Assicurazione dei volontari)

21.1 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

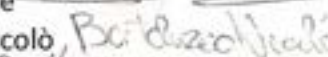
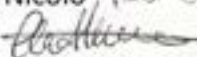
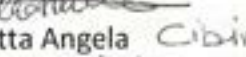
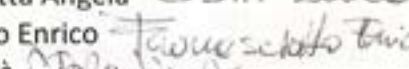
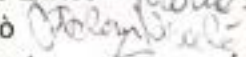
22.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 11. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Disposizioni finali)

23.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Eraclea, 14 febbraio 2023

Soncin Simone 
Bortoluzzo Nicolò 
Cibin Alice 
Cibin Benedetta Angela  Cibin Benedetta Angela
Franceschetto Enrico 
Ortolan Nicolò 
Soncin Giovanni 